

Codice A1604B

D.D. 25 febbraio 2021, n. 94

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una presa da acqua superficiale ad uso potabile sul rio Furia, ubicata nel Comune di Biella, gestita da CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto comunale di Pralungo (BI).



ATTO DD 94/A1604B/2021

DEL 25/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di una presa da acqua superficiale ad uso potabile sul rio Furia, ubicata nel Comune di Biella, gestita da CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto comunale di Pralungo (BI).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 8 settembre 2020, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia di una presa da acqua superficiale ad uso potabile sul rio Furia, ubicata nel Comune di Biella, gestita da CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto comunale di Pralungo (BI), al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il gestore - committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della presa da acqua superficiale di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che la stessa area risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

L'opera di presa (codice identificativo CORDAR-PPAAS: CBI 240) è situata sul rio Furia, un affluente di destra del torrente Oropa, che ha origine lungo il medio versante del monte Muanda, nei pressi di C.na Deiro (1.480 metri s.l.m.) e scorre verso Est fino ad immettersi nel torrente Oropa alla quota di 720 metri s.l.m. circa.

L'opera di presa, che consiste in una briglia di derivazione in massi e cemento armato ammassata in roccia in sponda destra e in depositi torrentizi a grossi blocchi in sponda sinistra, è ubicata circa 100 metri a monte del punto di immissione nel torrente Oropa, in prossimità dell'apice della piccola conoide del rio Furia; la briglia di presa è stata realizzata alla quota di 744 metri s.l.m. e ricade nelle

particelle catastali n. 84 del foglio di mappa n. 18 (sponda sinistra) e n. 289 del foglio di mappa n. 1 (sponda destra), censiti al N.C.T. del Comune di Biella.

Lo sbarramento crea un piccolo bacino di decantazione e di carico delle acque del rio; una paratia mobile a baionetta, sollevata di un paio di centimetri, garantisce il rilascio del Deflusso Minimo Vitale a valle dell'opera di presa e permette, se necessario, di svuotare il bacino di carico per le operazioni di manutenzione. Le acque provenienti dal bacino di carico affluiscono alla presa, costituita da un pozzetto a griglia lungo la traversa di derivazione e da qui convogliate, mediante tubazione interrata, ad un piccolo dissabbiatore, collocato in sponda sinistra del rio all'interno di un manufatto di raccolta posto circa 15 metri a Nord-Ovest della presa, nel quale confluiscono anche le acque di alcune sorgenti poste a monte. Dal punto di vista morfologico la vasca di raccolta ricade lungo un tratto di paleoalveo del rio Furia, separato dall'alveo attuale da un argine alto circa 1,5 metri in massi cementati, realizzato a corredo delle opere di derivazione.

La captazione garantisce l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto di Pralungo (BI) attraverso il prelievo di una portata massima di 6,5 l/s.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal rio Furia è riconosciuto al Comune di Pralungo (BI) in forza del disciplinare di concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile n. 1378 di Repertorio, sottoscritto in data 26 agosto 2003 e approvato con la determinazione della Provincia di Biella n. 5621 del 27 dicembre 2004.

Per la medesima utenza è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Pralungo.

La proposta di definizione è stata dimensionata utilizzando il criterio infrastrutturale come prevede il punto 4 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. e individua l'area di salvaguardia di forma poligonale con dimensioni adeguate a contenere le opere di derivazione delle acque nonché i manufatti accessori al loro trasferimento alla rete, in cui la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto risultano coincidenti. Nel caso specifico, l'unica opera infrastrutturale a servizio dell'opera di presa consiste in un fabbricato in muratura contenente le vasche di raccolta e sedimentazione, in cui viene recapitata l'acqua del rio Furia e delle sorgenti poste a monte; dalla suddetta vasca parte la tubazione di adduzione che recapita l'acqua nella vasca di accumulo in Comune di Pralungo.

La suddetta zona è rappresentata con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*ELABORATO 4 - Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n. 15/R) - Acquedotto comunale di Pralungo - Captazioni da corpi idrici superficiali - Opera di presa sul Rio Furia - Delimitazione dell'area di salvaguardia - Planimetria area di derivazione con proposta di delimitazione dell'area di tutela assoluta (ZTA) - Planimetria su base catastale - SCALA 1:500*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 6 ottobre 2020, ha ritenuto adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A dello stesso regolamento regionale. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha rilevato che non vi sono centri di pericolo all'interno dell'area ridefinita e nelle zone immediatamente a monte ritenendo, pertanto, che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia della captazione in esame.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminati i dati storici analitici presenti presso il proprio archivio, con

nota in data 26 ottobre 2020, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di ridefinizione presentata, raccomandando al gestore di effettuare un adeguato monitoraggio del parametro *cloro residuo libero*, derivante dai processi di potabilizzazione.

La Città di Biella, visionata la documentazione trasmessagli, con nota in data 9 novembre 2020, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi alla ridefinizione dell'area di salvaguardia della derivazione sul rio Furia così come proposta dalla documentazione agli atti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 53, in data 31 dicembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Ritenuto che la peculiarità della situazione locale consente di accogliere la proposta di definizione dell'area di salvaguardia eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del medesimo regolamento regionale.

Accertato che la presa da acqua superficiale ad uso potabile sul rio Furia (codice identificativo CORDAR-PPAAS: CBI 240), ubicata nel Comune di Biella, gestita da CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto comunale di Pralungo (BI), è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta - coincidente con la zona di rispetto - così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi effettui un adeguato monitoraggio del parametro *cloro residuo libero*, derivante dai processi di potabilizzazione.

Vista la determinazione n. 5621, in data 27 dicembre 2004, con la quale la Provincia di Biella ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile n. 1378 di Repertorio, sottoscritto in data 26 agosto 2003 e con il quale riconosce al Comune di Pralungo (BI) il diritto d'uso delle acque prelevate dal rio Furia;

dato atto che per la medesima utenza è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Pralungo;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 6 ottobre 2020;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 26 ottobre 2020 - prot. n. 31688/20;

vista la nota della Città di Biella, in data 9 novembre 2020, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 14 dicembre 2020 - prot. n. 2245, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.; visto il regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R recante "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R recante "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia della presa da acqua superficiale ad uso potabile sul rio Furia, ubicata nel Comune di Biella, gestita da CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto comunale di Pralungo (BI), è definita come risulta nella planimetria "ELABORATO 4 - Proposta

di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n. 15/R) - Acquedotto comunale di Pralungo - Captazioni da corpi idrici superficiali - Opera di presa sul Rio Furia - Delimitazione dell'area di salvaguardia - Planimetria area di derivazione con proposta di delimitazione dell'area di tutela assoluta (ZTA) - Planimetria su base catastale - SCALA 1:500", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii., relativi alla zona di tutela assoluta - coincidente con la zona di rispetto.
- c. Il gestore dell'opera di presa ad uso potabile sul rio Furia, ubicata nel Comune di Biella e a servizio dell'acquedotto comunale di Pralungo (BI) - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta della derivazione - eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A dello stesso regolamento regionale e, pertanto, con la zona di tutela assoluta coincidente con la zona di rispetto - sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e dei manufatti accessori necessari al trattamento ed al trasferimento delle acque alla rete, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi periodici di pulizia del piccolo bacino di ritenzione a monte delle briglie di ritenuta e dell'opera di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
 - effettuare un adeguato monitoraggio del parametro *cloro residuo libero*, derivante dai processi di potabilizzazione.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - alle Aziende sanitarie locali;
 - ai Dipartimenti dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Biella, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



CORDAR S.p.a. Biella servizi

Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

(DPGR 11 dicembre 2006 n°15/R)

Acquedotto comunale di Pralungo

Captazioni da corpi idrici superficiali

Opera di presa sul Rio Furia

ELABORATO

4

Delimitazione dell'area di salvaguardia

- *Planimetria area di derivazione con proposta di delimitazione dell'area di tutela assoluta (ZTA)*

Aprile 2012

Dott. Geologo CASOLI RICCARDO



STUDIO ASSOCIATO
RISORSATERRA
Massimo BARBONAGLIA Riccardo CASOLI
Michele COLOMBO Federico CRAVELLO

RISORSATERRA
AGRICOLTURA GEOLOGIA FORESTE

via P. Gobetti, 2 - 13900 Biella
Tel e fax: 01523346; 01520834

e-mail: info@risorsaterra.it
C.F. e P.IVA: 02413380029

